

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'istituto, riunitosi in data 03/12/2021 allo scopo di realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale civile, adotta il presente regolamento:

PREMESSA

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297¹. Viene eletto secondo le istruzioni dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e successive modificazioni e integrazioni. Osserva le norme contenute nel DL 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Art. 1 - Ruolo dei membri

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art. 2 - Composizione e sede del Consiglio d'Istituto

I membri del Consiglio d'istituto sono nominati con decreto del dirigente scolastico. Il consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. In caso di assenza temporanea o d'impedimento del dirigente scolastico, la sostituzione avviene con uno dei docenti scelto dal dirigente stesso tra i suoi collaboratori.

Il Consiglio ha sede nei locali della Scuola dove tiene le riunioni.

Art. 3 - Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente è eletto secondo le modalità dell'art. 5 dei D.P.R. n. 416 e del successivo art. 8 c.6 del T.U. 297/94. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

Il Vicepresidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con le stesse modalità previste per la votazione del Presidente.

Le votazioni per l'elezione del Presidente e Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto.

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a) presiede le sedute del Consiglio;
- b) provvede, di concerto con il Dirigente Scolastico, alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- c) esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della Scuola che hanno attinenza al Consiglio d'istituto;
- d) regola gli interventi, richiamando, se necessario al rispetto del regolamento, dei turni e dei tempi di parola;
- d) rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.

Per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni, nel caso in cui siano presenti alle sedute membri non appartenenti al Consiglio stesso (cfr.art.18), il Presidente può, in caso di disturbo, invitare il pubblico al silenzio e/o ad allontanarsi dall'aula. Qualora il comportamento del pubblico non consenta la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore

¹ I compiti del Cdi (art. 10 Dlgs. 297/94) sono richiamati in allegato

prosecuzione in forma non pubblica. Può, in casi estremi, utilizzare anche mezzi cogenti (intervento della forza pubblica) là dove necessari.

Art. 5 - Attribuzioni del Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di assenza o d'impedimento. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente assume pro-tempore la funzione di Presidente il genitore più anziano presente.

Art. 6 - Funzioni del Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'istituto oltre al processo verbale.

Art.7 - Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l'esito delle eventuali votazioni e approvazioni. Viene concordato un modello standard (*cf. infra*) in cui sono inseriti tutti gli elementi di volta in volta discussi e deliberati. Le sedute potranno essere registrate per una più efficace verbalizzazione.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere consegnato al Dirigente Scolastico entro e non oltre quattro giorni dalla seduta del CdI. Per la stesura del verbale si propone il seguente ordine:

- data e orario della seduta;
- ordine del giorno;
- nome dei presenti;
- nome di eventuali assenti;
- eventuali mozioni sui vari punti all'ordine del giorno verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione; esito delle votazioni con l'indicazione di unanimità o maggioranza. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato il numero dei voti favorevoli e quello dei voti contrari;
- eventuali dichiarazioni di voto;

i singoli interventi possono essere messi a verbale dietro specifica richiesta dell'interessato.

I verbali, una volta approvati, devono essere consegnati al Dirigente Scolastico per la pubblicazione sull'apposito Albo Web sul sito della Scuola e per la loro custodia entro e non oltre otto giorni dalla seduta del CdI (art.13 CM 105/75).

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Ogni membro del CdI, a proprie spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.

Art. 8 - Modalità di svolgimento della seduta

Esaurite le formalità preliminari il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso. Tuttavia, il Presidente o un membro del Consiglio può proporre che l'ordine in discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine sarà sottoposta al voto del Consiglio.

Art. 9 - Aggiornamento della seduta

Nel caso gli argomenti da trattare non fossero esauriti nel tempo disponibile, la seduta viene aggiornata alla data concordata in sede di riunione, senza ulteriore convocazione scritta. È sufficiente una comunicazione per le vie brevi a cura del Presidente ai membri e risultassero assenti.

Art. 10 - La Giunta Esecutiva e sue attribuzioni

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 5 dei D.P.R. 416/74. La Giunta è presieduta dal Dirigente scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 3 dei D.P.R. 417/74. Il DSGA della Scuola svolge funzioni di Segretario della Giunta.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Non è ammessa quindi la delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante. Ogni divergenza nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio stesso. Come previsto dal D.l 129/2018 la Giunta ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione.

Art. 11 - Convocazione e riunione della Giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico. In caso di urgenza è convocata con fonogramma o per e-mail almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. La Giunta deve riunirsi ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio, oppure un terzo (1/3) dei componenti la Giunta stessa. Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Giunta ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti la sua attività.

Art. 12 - Preparazione degli atti

Gli atti sottoposti all'esame del Consiglio, soprattutto se richiedono una lettura attenta ed una conseguente valutazione, vanno forniti ad ogni membro del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta. In caso di approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, gli atti preparatori devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima

Art. 13 - Programma annuale e conto consuntivo

La Giunta entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità o dalle istruzioni annuali emanate dal M.I. propone all'approvazione del CdI il programma annuale redatto dal DS e dal DSGA.

Il conto consuntivo è sottoposto dal DS all'esame dei revisori dei Conti. Il Conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro la scadenza prevista dalla normativa vigente e comunque non prima di aver acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio d'istituto

Le riunioni del Consiglio d'istituto avranno luogo nei locali della Sede Centrale della scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per agevolare la partecipazione delle varie componenti, le sedute saranno indette, salvo casi particolari, nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando se possibile il sabato e scegliendo orari adeguati.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentito il Dirigente Scolastico, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Docenti, o dall'Assemblea dei genitori, o dall'Assemblea del personale A.T.A. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d'istituto può essere convocato in seduta straordinaria. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente, sentita la Giunta, di anticipare e differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.

La convocazione non può essere rinviata di più di dieci (10) giorni oltre il termine indicato. La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria, per iscritto ai membri del Consiglio, di norma, almeno cinque (5) giorni prima, con l'indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno. Copia della convocazione è pubblicata sul sito della scuola nella sezione dedicata.

In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta a mezzo fonogramma o mediante e-mail del Presidente annunciata da sms almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.

Art.16 - Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno delle convocazioni del Consiglio d'Istituto è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dal Dirigente scolastico, dai consiglieri, dagli organi collegiali.

Art. 17 - Variazione dell'ordine del giorno

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno e non inseribili fra le "varie" è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza all'inizio della seduta. Per gli argomenti inseribili tra le varie, qualora non vi sia opposizione da parte di nessun consigliere, la discussione può avvenire senza ulteriore deliberazione: è sufficiente la mozione presentata.

La deliberazione su argomenti inseriti nelle "varie" richiesta dal Presidente o da singoli consiglieri, qualora non vi sia opposizione da parte di nessun consigliere a deliberare, viene assunta seduta stante a maggioranza.

Si può variare l'ordine dei punti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Pubblicità della seduta

Alle sedute del Consiglio è ammessa la presenza di rappresentanti le componenti il Consiglio di Istituto (docenti, A.T.A., genitori). Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Il pubblico non ha facoltà di intervenire, né di influenzare le deliberazioni

Possono essere invitati dal Presidente del Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico a partecipare alle riunioni rappresentanti di Associazioni, Enti locali (es. Comune) o esperti, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola o che interessino anche le comunità locali. Eventuali richieste autonome di Enti Locali o Associazioni, di partecipazione e /o intervento al Consiglio saranno vagliate e potranno essere accettate o rifiutate dal Presidente o dal Dirigente Scolastico.

Possono invece intervenire coloro che sono invitati alla riunione in qualità di esperti o di consulenti su specifici punti all'odg. La facoltà e le modalità dell'intervento sono regolate dal Presidente seduta stante.

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando venga deliberata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e quando tratti argomenti concernenti persone.

Nelle sedute del Consiglio in cui si discute del Programma annuale e del Conto Consuntivo, o quando l'ordine del giorno lo richiede, il Presidente inviterà a partecipare il DSGA, per la competenza tecnica che egli rappresenta.

Al fine di evitare travisamenti di informazioni che, se mal interpretate, possono creare scompiglio e disorientamento nei genitori, nei docenti e nel personale ATA, qualora la seduta avvenga senza la presenza del pubblico, tutti i membri del consiglio si impegnano a non condividere sui social o con altri mezzi di comunicazione quanto deliberato in CdI prima che l'Istituzione scolastica ne abbia dato comunicazione ufficiale.

Art. 19 - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere d'iniziativa, di cui all'art. 6 dei D.P.R. 416/74, può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro che non possono avere potere decisionale. Le commissioni di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio e, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti delle singole materie. Le delibere conseguenti devono essere comunque prese dal Consiglio.

Art. 20 - Discussione e votazione

A tutti i consiglieri è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno per i tempi necessari a chiarire l'argomento.

Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. Il tempo degli interventi può essere stabilito di volta in volta a seconda dell'argomento. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Il Presidente può sollecitare la chiusura di un intervento troppo lungo per lasciare spazio ad altri interventi. Chiunque ha diritto alla dichiarazione di voto.

Art. 21 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Se venti minuti dopo l'orario fissato per la convocazione non si è raggiunto il numero legale sopra fissato, l'adunanza può svolgersi in seconda convocazione in giorno e ora concordati fra i presenti e comunicati telefonicamente o via mail agli altri Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Partecipazione dei Consiglieri

I Consiglieri impossibilitati ad intervenire sono tenuti a darne informazione preventiva al Presidente.

Art. 23 - Decadenza dell'incarico

Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del provvedimento di decadenza è notificata dal Presidente per il tramite della scuola all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.

Avverso la delibera che dichiara decaduto un consigliere è ammesso ricorso dell'interessato al Presidente entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 24 - Dimissioni

Il consigliere può rinunciare all'incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.

Il Consiglio prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa che dà luogo a surroga.

Art. 25 - Surroga

Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra causa di uno o più componenti.

A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio.

Norme finali transitorie

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.
2. Copia del regolamento sarà distribuita ad eventuali nuovi membri del Consiglio di Istituto
3. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 03/12/2021 entra in vigore il giorno successivo alla delibera.
4. Eventuali ulteriori modifiche o integrazioni al regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali.

Allegato

Art. 10 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'esplicitamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

